



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 573 DEL 26 giugno 2019

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata Mistral Group S.r.l. – Procedura aperta mediante RDO M.E.P.A. per l'affidamento dei servizi di pulizia degli immobili comunali – Importo a base d'asta: euro 162.620,28 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Laterza

PREC 43/19/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere presentata da Mistral Group S.r.l. prot. n. 8086 del 31 gennaio 2019 con la quale è richiesto all'Autorità di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti con determinazione n. 630 del 09/01/2019 dichiarando anomala l'offerta presentata dall'istante, considerata nel complesso non congrua con riferimento all'articolazione dei prezzi rispetto al previsto obbligo di riassorbimento del personale impiegato nell'appalto in scadenza;

VISTO quanto addotto dall'impresa esclusa nella richiesta di parere in ordine all'illegittimità dell'esclusione per violazione degli artt. 30, 50, 95 e 97, d.lgs. 50/2016 in quanto la stazione appaltante: a) erroneamente avrebbe sostenuto «il non rispetto dell'obbligo di riassorbimento del personale quando invece la Mistral Group ha dichiarato la propria intenzione di riassumere tutti e 5 i dipendenti»; b) erroneamente avrebbe dichiarato «che la Mistral Group, nella richiesta di giustificativi, non ha rispettato il monte ore dichiarato dalla Stazione Appaltante solo a seguito della richiesta di giustificativi individuando (...) ulteriori previsioni regolamentari rispetto a quanto previsto dal Bando di Gara, dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale d'Appalto», c) erroneamente avrebbe «ritenuto il mancato rispetto dei parametri retributivi tabellari ministeriali da parte della Mistral Group»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato alle parti interessate in data 30/04/2019;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI, in particolare, il verbale di seduta del 27.11.2018 per la verifica della congruità dell'offerta in contraddittorio con la ditta Mistral Group S.r.l. e il verbale di seduta del 14.12.2018 ove sono state esaminate dalla commissione di gara e dal RUP le ulteriori giustificazioni fatte pervenire dalla ditta Mistral Group S.r.l.;

VISTI, in particolare, i giustificativi presentati dall'istante alla stazione appaltante con note del 14.11.2018 e del 28.11.2018;

VISTO l'art. 50, d.lgs. 50/2016 rubricato "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi" ai sensi del quale "Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (...);

VISTO il disciplinare di gara a pag. 32 che al paragrafo denominato "Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione" prevede in capo all'aggiudicatario l'obbligo di applicare l'art. 4 del CCNL relativo al personale dipendente dell'azienda del settore imprese di pulizie e servizi integrati/multiservizi garantendone, al contempo, l'integrale applicazione ai dipendenti assunti ai sensi dell'art. 51, d.lgs. 81/2015;

VISTO il capitolato speciale d'appalto che a pag. 15 ribadisce l'obbligo dell'appaltatore di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia nei confronti dei lavoratori che saranno impegnati nel servizio;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 4 del CCNL secondo cui "a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi";

CONSIDERATO che l'art. 4 del CCNL prevede la possibilità di una riduzione dell'orario di lavoro solo in caso di "modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali";

CONSIDERATO quanto indicato nelle linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, che al paragrafo 3, in linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (tra gli altri: Cons. Stato, sez. III, n. 4699/2016), precisano: "Il riassorbimento del personale è imponente nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore (...) l'esclusione non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicare la clausola sociale "nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3";

CONSIDERATO che l'impresa ha sostanzialmente ammesso, nei giustificativi trasmessi alla stazione appaltante, di aver derogato all'applicazione integrale della clausola sociale e alle prescrizioni della *lex specialis* di gara;

RITENUTA coerente e ragionevole la motivazione posta dalla stazione appaltante a fondamento del provvedimento di esclusione in ordine alla ingiustificata violazione, da parte dell'offerente, dell'obbligo di riassorbimento del personale oltre che di prescrizioni inderogabili richiamate nei documenti contrattuali di gara volti alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nell'appalto e dei livelli di inquadramento spettanti ai lavoratori in base all'anzianità;

RITENUTO, in particolare, che sia ragionevole l'esclusione nella parte in cui contesta all'offerente di avere ottenuto il raggiungimento del monte ore con l'inserimento di una sesta unità cui è attribuito lo svolgimento di 624 ore a costo zero in quanto tale risorsa deputata al coordinamento e controllo qualità delle pulizie ordinarie e periodiche avrebbe un costo salariale "già sostenuto e ripagato in altre



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

commesse per le quali sono richiesti all'addetto degli impegni orari parziali pur avendo marginalità elevate tali da consentire l'assorbimento full-time del medesimo" (cfr. pag. 5 dei giustificativi offerta economica del 28.11.2018), così come appare ragionevole non aver valutato positivamente i giustificativi laddove indicano che in base all'esperienza "alle ore comunicate dalla ditta uscente non si è mai avuto un riscontro reale con quanto comunicato ... abitudine consolidata del settore è quella di dichiarare maggiori ore rispetto a quelle effettive in modo da falsare le valutazioni economiche dei concorrenti";

Sulla base di quanto sopra visto e considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 luglio 2019

Il Segretario Maria Esposito